



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

I. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

a) INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (di seguito, D. Lgs. 39/2021), emanato in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 8 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, reca la disciplina della semplificazione degli adempimenti e degli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), delle Discipline Sportive Associate (D.S.A.), degli Enti di Promozione sportiva (E.P.S.), delle Associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

In particolare, l'art. 16 (rubricato "Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport")¹ ha introdotto l'obbligo per le F.S.N., le D.S.A., gli E.P.S. e le Associazioni benemerite di

1 Art. 16 del D. Lgs. 39/2021: "Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport - 1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate. 2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri. 3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate. 4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2. 5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale. 6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le "redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione". A loro volta, le Associazioni, le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare, entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida, dei "modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi", pena l'applicazione di una sanzione disciplinare nei loro confronti.

b) LE LINEE GUIDA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

In data 31 agosto 2023², la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) ha emanato le proprie linee guida "Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" disciplinanti gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198, sui tesserati, specie se minori d'età³. Tali linee guida recepiscono le disposizioni di cui al D. lgs. 36/2021 e al D. lgs. 39/2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in materia e i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dettati dall'Osservatorio Permanente del C.O.N.I.

Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1".

2 Il D. Lgs. 39/2021 è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 17 bis, il 31 agosto 2022 e, conseguentemente, le F.S.N., le D.S.A., gli E.P.S. e le Associazioni benemerite dovevano redigere le proprie linee guida entro e non oltre il 31 agosto 2023.

3 Le linee guida della F.I.P. sono state pubblicate sul sito web della Federazione con comunicato del 3 settembre 2023.

Inoltre, sono volte a perseguire i seguenti obiettivi:



- la promozione del diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- la promozione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo;
- il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive Affiliate.

c) FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

Le linee guida emanate dalla F.I.P. (e dal C.S.I.) prevedono che devono essere qualificate fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte:

- a) l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;



- c) la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) l'incuria: la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i) i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

II. LA A.S.D. CASTELLARANO BASKETBALL

a) Attività dell'Associazione

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Castellarano Basketball, in breve A.S.D. Castellarano Basketball di seguito, l'Associazione) è stata costituita il 30 Luglio 2018 con lo scopo di "coltivare e propagandare lo sport della pallacanestro" grazie all'attività di una società senza fini di lucro e apolitica.

Come da previsione statutaria, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In particolare, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica Pallacanestro (Pallacanestro, Pallacanestro 3 contro 3, Minibasket, Baskin).



Allo scopo di conseguire gli oggetti sociali, l'Associazione potrà, inoltre, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra individuate.

b) La struttura dell'Associazione

L'Associazione, apolitica e senza scopo di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

Attualmente il modello di corporate governance dell'Associazione è un sistema cosiddetto "tradizionale".

Esso prevede, infatti:

- l'Assemblea Generale degli associati che è il massimo organo deliberativo ed è composta da tutti gli associati che, alla data di convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale, siano iscritti nel libro degli associati e non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione;
- il Presidente a cui spetta la legale rappresentanza dell'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; è eletto dall'Assemblea con la maggioranza di voi dei presenti ed è il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo che è l'organo responsabile dell'Associazione e che cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato; è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, ivi compreso il Presidente, eletti all'Assemblea fra i soci;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore dei Conti), qualora istituito, che è l'organo chiamato a controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili, nonché a vigilare sul rispetto dello Statuto.

III. MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dalla A.S.D. Castellano Basketball, come previsto dal secondo comma dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021 e in piena conformità alle Linee Guida adottate dalla F.I.P. e dal C.S.I. attualmente in vigore.

Art. 1 – Finalità

Le norme e le previsioni contenute nel presente modello costituiscono l'insieme delle regole di condotta che tutti gli appartenenti dell'Associazione sono tenuti ad osservare al fine di:

- a) promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare dei minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale degli stessi;
- c) rendere consapevoli i tesserati dei propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;



- d) individuare e attuare misure adeguate, nonché procedure e politiche di safeguarding volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, in particolare nei confronti dei tesserati minorenni;
- e) individuare e provvedere a una gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione a tutela dei soggetti segnalanti;
- f) informare adeguatamente i tesserati, anche minori, in relazione alle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, nonché sulle procedure finalizzate alla segnalazione degli stessi;
- g) incentivare la partecipazione dei componenti dell'Associazione alle iniziative organizzate dalla F.I.P. e dal C.S.I. nell'ambito delle politiche di safeguarding;
- h) garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding dell'Associazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente modello si applica a qualsivoglia soggetto che partecipa all'attività dell'Associazione, in forma diretta o indiretta, indipendentemente dal ruolo o dalla funzione da quest'ultimo ricoperta.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono tenuti al rispetto del presente documento:

- i tesserati F.I.P. e C.S.I. presso l'Associazione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale;
- gli associati;
- i dipendenti dell'Associazione nonché tutti coloro che svolgono qualsiasi altro tipo di attività (anche di semplice volontario) in nome e per conto dell'Associazione;
- i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale dei tesserati F.I.P. e C.S.I. minorenni presso l'Associazione;
- tutti coloro che intrattengono rapporti con l'Associazione.

Art. 3 – Durata

3.1. Il presente documento ha durata quadriennale decorrente dalla data di approvazione.

3.2. Esso deve essere revisionato o aggiornato ogniqualvolta la F.I.P. o il C.S.I. provvederanno alla revisione o aggiornamento delle proprie Linee Guida in ragione della necessità di recepire le modifiche e/o integrazioni dei Principi fondamentali e le integrazioni previste dalla normativa e/o emanate dalla Giunta del C.O.N.I., nonché le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del C.O.N.I. per le politiche di safeguarding.

Art. 4 – Comportamenti rilevanti

4.1. Ai fini del presente modello, sono da considerarsi comportamenti rilevanti le fattispecie di abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo, cyberbullismo e i comportamenti discriminatori.



4.2. Tali condotte devono essere identificate e interpretate alla luce delle definizioni di cui al precedente paragrafo I lettera c).

4.3. Inoltre, rientra tra i comportamenti rilevanti qualsiasi altra fattispecie che ostacoli, in qualsivoglia forma o maniera, il raggiungimento delle finalità di cui al precedente paragrafo I lettera b).

4.4. I comportamenti rilevanti possono verificarsi mediante qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 5 – Norme di condotta

L'Associazione ha l'onere di strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate nell'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

a) assicurare un ambiente ispirato ai principi di uguaglianza e correttezza, nonché di tutela della libertà, dignità e inviolabilità della persona;

- Mantenere un comportamento appropriato e adottare un linguaggio consono nel corso delle partite, gare o competizioni nel rispetto di atleti, allenatori e direttori di gara.

- Trattare in egual modo tutti i soggetti, senza favorire o discriminare alcuni ai danni di altri.

- Prevedere, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitarne l'integrazione.

- Tener conto dell'età e delle abilità degli atleti piccoli minori, evitando di fissare obiettivi non raggiungibili o porre un'eccessiva pressione nei confronti degli stessi oltre ciò che sarebbe appropriato e/o ragionevolmente esigibile.

- Evitare di entrare in spazi privati come bagni e spogliatoi, specie se alla presenza di soggetti minori, se non per finalità di controllo.

- Trasformare eventuali giudizi in consigli che devono essere resi in separata sede, non pubblicamente ed esclusivamente riguardo l'attività sportiva, volti a migliorare le prestazioni in campo dell'atleta.

- In caso di detenzione e/o acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore è sempre necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale.

b) riservare e assicurare ad ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità:

- Formare tecnici ed allenatori assicurandosi che ciascun atleta venga seguito correttamente nello svolgimento dell'attività sportiva, nonché nella crescita e nello sviluppo dal punto di vista psico-fisico Imporre l'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio e appropriato nel rispetto di tutti i Tesserati.

- Impegnarsi a contrastare qualsiasi tipo di comportamento volto a pregiudicare l'integrità fisica o psicologica degli altri soggetti, evitando commenti e/o giudizi sull'abbigliamento di altri atleti in base alle loro tradizioni religiose.

- Promuovere l'integrazione, per quanto possibile, di atleti con disabilità e difficoltà di tipo relazionale.

- Predisporre turni di allenamento e la partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base al sesso, etnia e appartenenza culturale.



c) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche specifici interessi e/o bisogni dello stesso:

- I contatti di emergenza e le schede mediche degli atleti minorenni devono essere acquisiti prima che questi prendano parte alle attività. Tali informazioni devono essere rese disponibili a tutti coloro i quali sono incaricati della tutela dei minori in occasione di attività ed eventi qualora queste informazioni siano necessarie per la prevenzione dei rischi o per la gestione di eventuali emergenze o problematiche.
- Stipulare delle convenzioni a favore degli atleti per garantire il loro benessere psico-fisico (a titolo esemplificativo, con strutture/professionisti che si occupano di psicologia dello sport e di nutrizione per lo sport).

- Tenere in adeguata considerazione i bisogni e le esigenze dell'atleta, facendosi affiancare da esperti e professionisti al fine di evitare di pregiudicare lo stato fisico e psicologico dell'atleta stesso.

- Assecondare le legittime aspirazioni dell'atleta, adottando un piano di raggiungimento di tali obiettivi e rendendo partecipi coloro che esercitano la responsabilità genitoriale del minore o delegati.

- Prevedere allenamenti adeguati all'età, al livello di esperienza e capacità dell'atleta, in base anche all'indirizzo dell'Associazione.

- Svolgere l'attività che coinvolge gli atleti piccoli minori all'interno di luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole, preferendo sempre le attività in gruppo rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto.

- Garantire che il numero di operatori sportivi sia sempre tale da assicurare un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei soggetti coinvolti.

- Prevedere una selezione degli operatori sportivi (collaboratori e/o membri degli Staff) volta a garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con minori, mediante attenta analisi del profilo professionale e svolgimento di colloquio personale al fine di valutare la compatibilità con i valori propri dell'Associazione.

- Nessun operatore sportivo deve essere impegnato nelle attività prima del completamento delle verifiche necessarie e dell'integrale acquisizione della documentazione richiesta. Può prevedersi che l'iter si concluda con un incontro formativo/informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori. Nel periodo di formazione può essere previsto lo svolgimento di attività sotto la supervisione di un altro soggetto.

d) prestare la necessaria attenzione in caso di eventuali situazioni di disagio, anche derivanti da disturbi alimentari, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze riguardanti i minori:

- Organizzare annualmente un incontro in materia di educazione alimentare.

- Individuare tra i dirigenti accompagnatori di ciascun gruppo squadra una figura di riferimento che, in relazione all'età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di individuare situazioni di malessere (e, a seguito di una propria valutazione del fatto, ove ritenuto necessario, informare il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nominato dall'Associazione).

- Disincentivare e astenersi da qualunque commento riguardante l'aspetto fisico dell'atleta, impegnandosi a diffondere il concetto di "corpo sano".

- Prestare adeguata attenzione alle prestazioni fisiche sportive dell'atleta e qualora queste dovessero calare in modo evidente e/o anomalo, far caso ad eventuali perdite o crescite di peso improvvise e inaspettate.



- Nel caso di un disturbo alimentare e ove necessario, sospendere momentaneamente l'attività sportiva dell'atleta o diminuirne l'intensità, fino a sua guarigione completa.

e) segnalare, senza ritardo e indugio, ogni circostanza di interesse ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti preposti alla vigilanza:

- Al momento del tesseramento e relativamente ad ogni atleta minorenni, essere informati dell'identità del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, invitando a comunicare eventuali cambiamenti.

- Rendere immediatamente edotti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di eventuali atteggiamenti di bullismo, discriminazione e abuso che vedono coinvolto l'atleta attivamente o passivamente.

- Organizzare all'inizio di ciascuna stagione sportiva un incontro tra allenatori, dirigenti, atleti maggiorenni e genitori di atleti minorenni in relazione alle politiche di salvaguardia di tutti gli atleti, specie se minori, condividendo qualsiasi variazione o modifica istituita dall'osservatorio del C.O.N.I. e/o dalla F.I.P. e C.S.I. mediante l'organizzazione di un ulteriore incontro ovvero mediante la pubblicazione delle stesse nella homepage del sito internet dell'Associazione.

f) confrontarsi con il Responsabile delle politiche di safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

g) attuare iniziative idonee volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione:

- Gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano nella medesima stanza degli atleti.

- In caso di trasferte o di minori fuori sede a cui viene fornito l'alloggio, limitare l'accesso alle stanze ai tecnici o dirigenti sportivi se non per finalità di controllo.

- Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o accompagnato da soggetto diverso dal genitore/tutore, all'inizio della stagione sportiva deve essere rilasciata all'Associazione un'autorizzazione che consenta il viaggio o la presa in carico del minore da parte di un altro soggetto (anche se allenatore o dirigente).

- Imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo.

- Astenersi dal contatto fisico tra atleti e allenatori, se non nei limiti in cui risulti strettamente necessario per la disciplina sportiva svolta.

- Prevedere l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare si rendono responsabili di comportamenti non adeguati ai principi di correttezza e lealtà nei confronti di compagni, avversari e direttori di gara, nonché del pubblico.

- I luoghi non aperti al pubblico (quali spogliatoi e docce) devono essere sorvegliati e l'accesso deve limitarsi in modo tale da garantire la privacy dei minori. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori è consentito avere accesso all'area spogliatoi, definendo le procedure e le modalità per l'accesso a tali aree.



- In caso di infortunio di lieve e/o ordinaria entità dell'atleta durante lo svolgimento dell'attività sportiva, la necessaria assistenza sanitaria dovrà essere prestata direttamente in palestra. Ove per la gravità dell'infortunio non sia possibile procedere alle cure in palestra, l'atleta dovrà necessariamente essere accompagnato presso il locale infermeria da un membro dello staff.

h) prevenire, durante gli allenamenti e nel corso delle gare, tutti i comportamenti e le condotte descritti in precedenza mediante l'adozione di azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

- Organizzare annualmente un incontro volto all'illustrazione delle politiche di salvaguardia dei minori e delle azioni che si intendono intraprendere, discutendo altresì delle criticità che possono emergere o riscontrarsi nel corso della stagione sportiva.

- Educare gli atleti ad accettare la sconfitta così come la vittoria con spirito di squadra, considerando entrambi un'opportunità per la propria crescita e miglioramento.

- Arginare situazioni di scontento e discriminazione all'interno della squadra, individuando i componenti che determinano o favoriscono tali circostanze.

i) spiegare e rendere noto in modo chiaro e adeguato a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, l'obbligo di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potenzialmente lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso l'invio all'inizio della stagione sportiva di una e-mail esplicativa ai genitori degli atleti minorenni nonché mediante l'affissione nei relativi locali di adeguati avvisi.

j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- l'affissione presso la sede e/o la pubblicazione sulla homepage del sito dell'Associazione del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche;

- l'affissione presso la sede dell'Associazione e/o la pubblicazione sulla homepage del sito dell'Associazione del nominativo del Safeguarding nominato dall'Associazione stessa con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;

- la comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori se minorenni, del modello organizzativo e del codice etico adottato dall'Associazione, nonché la comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dall'Associazione medesima;

- la comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, delle procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding nominato dall'Associazione medesima;

- l'informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, delle misure adottate dall'Associazione per la prevenzione e il contrasto di comportamenti lesivi.

Art. 6

- Le politiche di prevenzione

Ai fini di prevenire qualsiasi tipo di abuso, violenza e discriminazione è necessario che vengano adottati i seguenti comportamenti:

a) l'Associazione deve richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale di tutti coloro che dovranno assumere mansioni comportanti un contatto diretto e regolare con i minori; ove l'incarico sia



stato assunto prima dell'adozione del presente documento, l'Associazione dovrà ugualmente procedere all'acquisizione di suddetto certificato;

b) ogni soggetto che intrattiene un qualsiasi tipo di rapporto con l'Associazione, in modo particolare ove siano coinvolti minori, deve prendere visione del presente documento e sottoscriverlo, impegnandosi e obbligandosi al suo integrale rispetto;

c) l'accesso alla sede e/o alle altre strutture che ha in gestione o in uso l'Associazione, durante gli allenamenti, deve essere garantito in qualsiasi momento ai genitori degli atleti e delle atlete minorenni dell'Associazione;

d) l'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'Associazione nonché agli allenatori e istruttori per mere finalità di controllo (fatta salva specifica autorizzazione per altri soggetti);

e) l'Associazione deve predisporre tutte le misure necessarie e atte ad evitare qualsiasi situazione di rischio e/o di pericolo per gli atleti e le atlete presso la sede e/o le altre strutture che ha in gestione o in uso;

f) durante le trasferte, l'allenatore e lo staff tecnico hanno il dovere di vigilare sugli atleti e sulle atlete, soprattutto se minorenni, ponendo in essere tutti i comportamenti necessari a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi, nonché la loro salvaguardia;

g) l'Associazione deve sottoporre a qualsiasi soggetto che fornisce i propri dati personali l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento Europeo 679/2016 (GDPR);

h) l'Associazione è autorizzata a pubblicare sul proprio sito internet o sui propri social network fotografie dei propri atleti e delle proprie atlete previa specifica autorizzazione e solo ove ciò non comporti il verificarsi di situazioni di pericolo e/o disagio per i diretti interessati;

i) l'Associazione deve garantire la corretta conservazione di tutta la documentazione contenente dati sensibili di cui è entrata in possesso, impendendo che questi siano accessibili a soggetti terzi non autorizzati al loro trattamento.

Art. 7 – L'obbligo di segnalazione

7.1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del presente documento e che coinvolgano i tesserati F.I.P. e C.S.I. presso l'Associazione, in particolare ove minorenni, è tenuto a darne tempestiva e immediata comunicazione al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni dell'Associazione e/o anche al Safeguarding Office della F.I.P. o del C.S.I.

7.2. Chiunque dubiti dell'integrità di alcuni comportamenti rilevanti ai sensi del presente documento è invitato a discuterne con il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni dell'Associazione e/o anche con il Safeguarding Office della F.I.P. o del C.S.I.

Art. 8 - Il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni

8.1. Al fine di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei tesserati, nonché garantire l'integrità fisica e morale degli sportivi, l'Associazione nomina un Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni (di seguito anche solo "Responsabile").

8.2. Il Responsabile deve essere scelto tra coloro che dimostrano una comprovata integrità morale e competenza in materia; in particolare, deve soddisfare i seguenti requisiti:

– essere in possesso della cittadinanza italiana;



- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.P. o del C.S.I., del C.O.N.I. o di altro organo sportivo nazionale e internazionale.

8.3. La sua nomina deve essere resa pubblica dall'Associazione mediante comunicazione sulla homepage del sito internet o mediante affissione presso la sede della medesima, nonché inserita nel sistema gestionale federale.

8.4. Il Responsabile è tenuto a partecipare a eventuali seminari informativi e/o corsi di formazione organizzati dalla F.I.P. dal C.S.I. o dal C.O.N.I., nonché a tutte le iniziative organizzate dalla stessa Associazione.

8.5. Esso ha le seguenti responsabilità:

- vigilare sulla corretta applicazione del presente Modello e al suo aggiornamento, ove necessario;
- vigilare sulla corretta applicazione del Codice di Condotta per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati della F.I.P. o del C.S.I. all'interno dell'Associazione;
- adottare qualsiasi tipo di iniziativa, anche con carattere di urgenza, per prevenire e contrastare all'interno dell'Associazione qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione, oltre a promuovere progetti di sensibilizzazione ritenuti opportuni;
- segnalare al Safeguarding Office della F.I.P. o del C.S.I. eventuali e possibili condotte rilevanti, fornendo tutte le informazioni o la documentazione richiesta;
- rispettare gli obblighi di riservatezza;
- presentare e suggerire all'organo preposto dell'Associazione eventuali modifiche e/o aggiornamenti al Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e al Codice di Condotta, tenendo conto delle specifiche e puntuali esigenze dell'Associazione;
- valutare semestralmente l'efficacia del presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta al fine di sviluppare e attuare un piano d'azione per risolvere eventuali criticità riscontrate che dovessero emergere.

8.6. Il suo mandato ha una durata di quattro anni e può essere riconfermato.

8.7. In caso di dimissioni volontarie o di cessazione del mandato per qualsiasi altro motivo, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'Associazione è tenuta a nominare un nuovo Responsabile, il cui nominativo dovrà essere comunicato e diffuso mediante le stesse modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

8.8. Il Responsabile può essere, altresì, sollevato dal proprio ruolo prima della scadenza del mandato per gravi irregolarità di gestione e/o di funzionamento con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo dell'Associazione; in tale ipotesi, si provvederà alla nomina di un nuovo Responsabile secondo le procedure di cui al comma precedente.

Art. 9 – Diffusione e attuazione

9.1. L'Associazione, anche con il supporto del Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla più ampia diffusione possibile del presente documento



e del relativo Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenza di genere e discriminazioni (vedi Codice di Condotta) tra i propri Tesserati F.I.P. e C.S.I. e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attività sportiva, in qualsiasi ruolo o funzione.

9.2. Si impegna, inoltre, a mettere a disposizione di tutti gli strumenti necessari per garantire la piena applicazione di tali normative, allo svolgimento di verifiche su ogni segnalazione di violazione e alla condivisione del materiale informativo per sensibilizzare e prevenire i disturbi alimentari negli sportivi.

9.3. Il presente modello è portato a conoscenza di tutti i dipendenti e/o collaboratori al momento dell'instaurazione del loro rapporto con l'Associazione.

9.4. Qualsiasi violazione delle disposizioni ivi contenute sarà sanzionata con adeguate misure disciplinari o contrattuali.

Art. 10 – Sanzioni

10.1. Fatta salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento F.I.P. e C.S.I., il Consiglio Direttivo può discrezionalmente irrogare delle sanzioni – da modulare in base alla gravità del comportamento – nei confronti di tutti coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente documento e che pongono in essere comportamenti contrari a quanto ivi previsto, ove vi sia stata una segnalazione da parte del Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni.

10.2. Le sanzioni irrogabili sono il richiamo, la multa e/o la squalifica dallo svolgimento dell'attività sportiva per un determinato periodo di tempo.

Art. 11 – Norme finali

11.1. Il presente documento è aggiornato dall'Associazione con cadenza almeno quadriennale nonché ogniqualvolta risulti necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del C.O.N.I. per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni e/o eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della F.I.P e del C.S.I.

11.2. Eventuali proposte di modifica del presente documento dovranno essere sottoposte e approvate dall'organo preposto dell'Associazione.

11.3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda a quanto prescritto dagli Statuti di F.I.P. C.S.I., dalla normativa endofederale in materia di prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, dal Codice di Comportamento sportivo del C.O.N.I., nonché da qualsiasi altro documento dell'ordinamento sportivo.

11.4. Il presente documento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Associazione.